

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *contratto per la concessione del servizio di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028 con eventuale possibilità di prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028 - 31.08.2032.*

Repertorio n. 3170

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno quattro (04) del mese di settembre (09), presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me Valli Dott. Stefano, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 3 del 09.01.2023 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche "Comune/Amministrazione";

2) il Sig. SERRAVALLE Maurizio, nato a Santa Sofia D'Epiro (CS) il 16.10.1954, residente a Bergamo in via Pacinotti n. 17, cod. fisc. SRRMRZ54R16I309D, in qualità di Amministratore unico /legale rappresentante della società PUNTO RISTORAZIONE SRL, con sede legale in GORLE (BG) via Roma n. 16, codice fiscale e Partita Iva 01419010168, iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA

di Bergamo numero Rea BG - 204411, come risulta dal documento di verifica della CCIAA di Bergamo prot. PV7133499 del 24.07.2023, estratto dalla banca dati della Camera di Commercio, di seguito indicata per brevità anche “**affidatario/concessionario**”.

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo, rinunciano di comune accordo all’assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2022, esecutiva, questo Ente, sulla base di apposita relazione predisposta dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, ha stabilito quale modalità organizzativa per l’erogazione del servizio di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in difficoltà, l’affido in concessione di servizio prevista dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ritenuta la modalità più economica, efficace e meglio rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

- con determinazione della Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 56 del 27.03.2023, è stato avviato formalmente il procedimento per l’indizione della gara, da espletarsi mediante procedura aperta, sotto-soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio in questione, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (servizio di cui all’Allegato IX), utilizzando per la gestione della gara la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, con cui il Comune di Cologno al Serio ha in essere una convenzione con la quale l’Ente ha delegato alla Provincia l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e

servizi;

- con la medesima determinazione sopracitata sono stati, altresì, approvati il disciplinare di gara e i corrispondenti documenti di gara;

- con successivo provvedimento n. 100 del 28.06.2023 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti –, la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ha provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 1451

del 01.06.2023, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028 con eventuale possibilità di prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028

- 31.08.2032, alla società PUNTO RISTORAZIONE SRL, con sede legale in GORLE (BG) via Roma n. 16, per un corrispettivo per l'intero periodo di euro 1.740.014,80 (oltre IVA 4%) + oneri di sicurezza di euro 790,00 (oltre IVA 22%), pari ad un valore contrattuale di euro 1.740.804,80 (oltre IVA);

- **DATO ATTO CHE:**

- l'affido è divenuto efficace in seguito all'effettuazione, da parte della Stazione Unica Appaltante della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- la società PUNTO RISTORAZIONE srl risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC protocollo INAIL_39008192 con scadenza 06.10.2023;

- con nota prot. 11043 del 28.06.2023, è stata effettuata la comunicazione di affido del servizio alla società concessionaria;

- sono stati pubblicati, sulla G.U.R.I V Serie Speciale nonché su due giornali – LA NOTIZIA GIORNALE ED. NAZIONALE e IL GIORNALE ED. MI/LOMBARDIA sul sito della Provincia e all'albo on-line del Comune di Cologno al Serio, i risultati della gara;

- che è stato accertato l'insussistenza nei confronti del concessionario di impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, dalla quale si evince che nei confronti della concessionaria non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, né le misure di prevenzione di cui agli articoli 67, 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

In esecuzione della determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 100 del 28.06.2023 - esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo della predetta Responsabile di Area, affida alla società PUNTO RISTORAZIONE SRL, con sede legale in GORLE (BG) via Roma n. 16 che, come sopra rappresentata e senza riserva alcuna, accetta il servizio di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028 con eventuale possibilità di prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028 - 31.08.2032.

Le categorie di utenti che fruiscono del servizio sono individuate nelle seguenti:

- alunni scuola dell'infanzia;
- alunni scuola primaria, incluso post-scuola;
- alunni scuola secondaria di primo grado (quando verrà attivato);
- docenti e altro personale scolastico operante presso le scuole di cui sopra;
- altri utenti autorizzati;
- anziani assistiti e persone in condizione di fragilità sociale in base alle segnalazioni del Comune.

Per tutto quanto non indicato in ordine all'oggetto della presente concessione ed alla tipologia dell'utenza si fa rinvio agli artt. 1 e 16 del Capitolato.

Art. 2 – Norme regolatrici la concessione – allegati

La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti di gara e dell'offerta tecnica presentata, nonché sotto l'osservanza delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) per le parti applicabili al presente servizio, tenuto conto che esso rientra nei servizi c.d. "esclusi" dall'applicazione integrale delle norme del codice degli appalti (Allegato IX del citato decreto) e viene affidato nella modalità del contratto in concessione di cui all'art. 3 co. 1 lett. vv) e degli articoli da 164 a 178 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il capitolato speciale e il patto di integrità che la concessionaria dichiara di conoscere pienamente e di accettare incondizionatamente, vengono sottoscritti per accettazione dalle parti contraenti ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

La restante documentazione indicata in calce al Capitolato e l'offerta tecnica presentata, non vengono materialmente allegata e risultano depositate agli atti del Comune, ma i relativi contenuti sono recepiti nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata

Come stabilito dall'art. 3 del capitolato, la concessione del servizio in argomento ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza 1° settembre 2023 e termine il 31 agosto 2028. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 4 (quattro) anni – dal 1° settembre 2028 al 31 Agosto 2032.

Art. 4 – Corrispettivo/valore della concessione

L'importo complessivo della concessione, per la quale il concessionario si impegna a

rendere il servizio nel pieno e perfetto rispetto delle condizioni previste negli atti di gara, ammonta ad euro 1.740.014,80 (oltre Iva 4%) a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 790,00 (oltre Iva 22%) per un totale di euro 1.740.804,80 Iva esclusa (diconsi unmilionesettecentoquarantamilaottocentoquattro/80 euro).

L'importo a titolo di canone concessorio a carico dell'affidatario per l'utilizzo del Centro cottura (art. 17 capitolato) pari ad euro 8.040,00 (oltre Iva di legge) annui.

L'importo di aggiudicazione risulta meglio dettagliato nel prospetto riportato nella determinazione n. 100 del 28.06.2023 dell'area Servizi alla Persona. Il valore concessorio è dato dal numero stimato dei pasti annui, moltiplicato per il costo unitario pro pasto offerto in sede di gara moltiplicato per cinque annualità, come risulta dal prospetto sopra citato.

Considerato che il costo del singolo pasto applicato all'utenza, al netto del ribasso in sede di gara, è dettagliato del suddetto prospetto e che restano a carico del Comune i pasti del personale docente e degli utenti autorizzati, il Concedente è tenuto a corrispondere al concessionario, a titolo di compensazione costi pasti non versati dagli utenti, la somma pari alla differenza tra il costo unitario effettivo del pasto ed il costo applicato agli utenti beneficiari di esenzioni e riduzioni, in relazione alle tariffe approvate dall'amministrazione ed al numero delle domande presentate.

In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale siano superiori al costo pasto unitario di aggiudicazione in sede di gara, il concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione la differenza, detratto l'eventuale costo sostenuto per gli utenti riconosciuti come onere sociale e gli insegnanti od altro personale ammesso a titolo gratuito.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n.

50/2016, per cui l'ammontare del corrispettivo di cui sopra è soggetto a variazione, in aumento o in diminuzione, secondo il numero effettivo di pasti forniti. La presente concessione comporta il trasferimento al Concessionario del "rischio operativo" così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio economico finanziario. Per lo svolgimento del servizio di che trattasi, i ricavi di gestione provengono dalla vendita dei servizi all'utenza e pertanto, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattasi di concessione di servizi ex artt. 164 e seguenti del Codice, riconoscendo al concessionario, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al medesimo del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Art. 5 Revisione del prezzo – canone concessorio

Come indicato negli artt. da 73 e 75 del capitolato, cui si fa espresso rinvio per quanto qui non contemplato, la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe della ristorazione scolastica e, pertanto, ad esso fanno capo gli adempimenti relativi alla gestione degli eventuali insoluti (recupero crediti).

Il Concedente provvederà alla liquidazione degli importi eventualmente spettanti, previa presentazione di fattura riscontrata regolare e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva (acquisizione Durc). Le fatture, debitamente vistate, saranno di norma pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento. La segnalazione di eventuali contestazioni sulla qualità del servizio reso interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture. Come previsto dall'art. 76 del capitolato ed ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti pubblici, il prezzo del singolo pasto, a decorrere dal

secondo anno sarà soggetto a revisione tenendo conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I) escluso tabacchi relativo al mese di giugno.

Come stabilito dall'art. 17 del capitolato, per l'utilizzo e lo sfruttamento del Centro cottura (anche per servizi diversi rispetto a quelli dedotti nel presente atto) nonché per la copertura dei costi delle utenze, il Concessionario riconosce al Comune un canone concessorio, soggetto ad adeguamento annuo a decorrere dal secondo anno di concessione nel limite del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), nella misura di euro 8.040,00 annui, oltre Iva, secondo le scadenze indicate nel medesimo art. 17.

Art. 6 – Cauzione definitiva

A norma di quanto indicato nell'art 56 del Capitolato e visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, la PUNTO RISTORAZIONE SRL ha costituito apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale del valore di concessione e oneri di sicurezza, ridotta del 50%, essendo la stessa in possesso delle certificazioni di qualità UNI-EN ISO 9001:2015 ed ulteriormente del 20% per possesso della certificazione ISO 14001:2015, pertanto risultante nella misura di euro 69.632,19 mediante fidejussione bancaria n. 8/10096, in data 05.07.2023, rilasciata dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. – Agenzia di Zanica. La garanzia, come sopra costituita, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 7 – Assicurazione

In osservanza di quanto stabilito nell'art. 57 del capitolato speciale, la PUNTO

RISTORAZIONE SRL, come richiesto dal Rup ha stipulato polizza assicurativa (RCT

- RCO), nel rispetto dei massimali previsti e della quale si riportano gli estremi:

- polizza assicurativa n. 1/35072/60/81798477 rilasciata da UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Sant’Omobono Terme – pagamento premio in

data 05/07/2023.

Art. 8 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria

L'affidataria ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti bancari dedicati attraverso i quali effettuare i pagamenti relativi alla concessione in oggetto. Con la medesima comunicazione sono stati altresì segnalati i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui predetti conti.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il – *CIG 9739562CCF* di cui alla presente concessione.

L'affidataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis - della legge n. 136/2010.

Art. 9 – Divieto di cessione e subappalto del contratto

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora il concessionario aggiudicatario e l'Amministrazione comunale. Come indicato nell'art. 89 del capitolato è ammesso il subappalto limitatamente al servizio trasporto, qualora necessario e secondo la disciplina dell'art. 174 del D.lgs.n. 50/2016.

Art. 10 - Personale adibito al servizio - adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza ed assistenza – Codice di comportamento

Il Concessionario nell'espletamento delle attività previste nella presente concessione dovrà avvalersi di personale adeguato e professionalmente preparato al fine di erogare correttamente il servizio in argomento. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica ed in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste a favore dei lavoratori dipendenti, risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, con esclusione di regolamenti, norme interne o quant'altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o socio-lavoratore.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro. Gli obblighi specifici a carico del concessionario in materia di personale e svolgimento del servizio risultano dettagliatamente descritti negli articoli da 43 a 54 del capitolato a cui si fa espresso rinvio. L'affidatario è da considerarsi "Datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato.

Il Concessionario affidatario prende atto di essere tenuta al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2. comma 3, e che la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso costituisce condizione di risoluzione o decadenza del presente contratto;

Il concessionario prende altresì atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 11 - Contestazioni – Penali – Risoluzione

Il Comune, nel caso in cui il concessionario non ottemperi alle norme contenute nel capitolato di gestione provvederà ad inoltrare apposita contestazione formale circa le mancanze rilevate, così come stabilito dall'art. 72 del citato capitolato, assegnando un termine di giorni 8 (otto), dalla data di notifica a mezzo pec della contestazione, per presentare le eventuali controdeduzioni. Qualora il Concessionario non faccia pervenire entro il termine di cui sopra le proprie giustificazioni oppure le medesime siano ritenute non valide o insufficienti, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione delle penalità nella misura indicata nel menzionato art. 72. Nel caso in cui si verificano penalità per più di cinque volte nel corso di un anno scolastico, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Nell'art. 78 del medesimo capitolato sono riportati i casi in cui la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mentre l'art. 80 disciplina le ipotesi di recesso dal contratto.

Art. 12 – Disposizioni antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Per il presente contratto è stata richiesta nei confronti dell'affidataria apposita

informativa antimafia - art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Dal documento rilasciato dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in data 05.05.2023, non risultano a carico della società PUNTO RISTORAZIONE SRL talune delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo ha altresì richiesto nei confronti della PUNTO RISTORAZIONE apposito certificato di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, (prot PR_BGUTG_ingresso_0041312_20230505). Dal documento rilasciato dalla banca dati nazionale unica in data 27.07.2023 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 13 – Controversie

L'art. 83 del capitolato di gestione del servizio disciplina le controversie. Nel caso di controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano potute comporre in sede amministrativa, saranno definite dal competente Foro di Bergamo.

Art. 14 – Oneri ed obblighi diversi dell'aggiudicataria

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura di impresa.

Il concessionario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il raggruppamento

aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati

unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il verificatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento

dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune o presso l'ufficio Segreteria.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione

di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 16 – Designazione dell'operatore economico aggiudicatario come

Responsabile del trattamento dei dati

Con la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del R.UE 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare del trattamento dei dati, designa il concessionario quale soggetto Responsabile, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali o analogiche trasmessi dal Comune.

1 Descrizione del Trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le finalità definite nel presente contratto.

2 Obblighi del Responsabile

Il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato.

2.1 Misure di sicurezza (MDS)

Il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che devono essere comunicate in forma scritta al Titolare.

Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto in essere deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito; trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle banche dati;
- la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;
- la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;

2.2 Funzioni di Amministratore di Sistema

Qualora la natura dell'incarico prevede l'intervento di Amministratori di sistema, il Responsabile del trattamento provvede all'osservanza di quanto stabilito dal provvedimento a carattere generale - 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24/12/2008) e successive modifiche, emesso dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento adotta le misure tecniche ed organizzative del menzionato provvedimento, con riferimento alla conservazione presso la propria organizzazione, degli estremi identificativi delle persone preposte quali amministratori di sistema ed autorizzate quali incaricati al trattamento designati, le nomine degli stessi

come amministratori di sistema secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento

e l'applicazione diligente dello stesso;

Il Responsabile del trattamento secondo quanto stabilito dal provvedimento in materia

di Amministratori di Sistema, comunicherà al Titolare del trattamento i nominativi dei

soggetti designati quali amministratori di sistema, all'interno della propria struttura che

opereranno come amministratori di sistema presso la struttura del Titolare del

trattamento per le attività limitate alla nomina come Responsabile del trattamento,

l'archiviazione dei log secondo quanto previsto dal provvedimento 27 novembre 2008

in termini di amministratori di sistema è a carico del Titolare del trattamento.

2.3 Valutazione d'impatto

Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito

alle attività di trattamento oggetto del presente, il Responsabile supporta il Titolare

nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

2.4 Consultazione preventiva

Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle

attività di trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare

fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione

preventiva;

2.5 Informativa e Consenso

Il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente mandato,

opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il testo

dell'informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il relativo

consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo.

2.6 Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti

degli interessati, questi dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.
- Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

2.7 Incaricati

Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del Titolare.

2.8 Comunicazione di dati a terzi

Il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal Titolare.

Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottate.

Il Mandante deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche dati fornite dal titolare.

Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga fatto in stati non appartenenti all'Unione Europea.

3 Tenuta del registro delle attività di trattamento

Il Responsabile, qualora necessario, si impegna predisporre il registro delle attività di

trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;

4 Controlli ed Ispezioni

Il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente mandato al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni.

Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati stessi.

Il responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando

programmi di addestramento e formazione.

5 Cessazione del trattamento e restituzione delle banche dati

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini.

6 Responsabilità

Il Mandante solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello stesso o di chiunque collabori con lui.

Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.

7 Decorrenza

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'Accordo intercorrente tra le Parti e pertanto cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'Accordo stesso.

8 Sopravvivenza delle clausole

Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per la loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

Art. 17 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.*) sono a totale carico del Concessionario, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è dovuta in misura forfetaria di € 45,00=. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto io Segretario comunale, ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – D.Lgs. n. 50/2016, su numero ventuno (21) facciate a video e diciassette (17) righe della ventiduesima (22), da me letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).

Per il COMUNE DI COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dott.ssa Lidia Ghilardi*

Per il CONCESSIONARIO – *l'Amministratore Unico – Serravalle Maurizio*

Il SEGRETARIO COMUNALE – *dott. Stefano Valli*